

N 1420/09 Reg. Sent
N 1211/2010 Reg. Cron
N 1927/04 Ruolo Cont
Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 13.11.09
Depositata il 11 GEN 2010

TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

OMISSIS

Con il proc. Dom. Avv. Daniele Fischetto in Crotone V. Cutro 36

RICORRENTE

Contro

S.R.L. CORPO VIGILI NOTTURNI in persona del legale rapp.nate pro tempore;

Con il proc. Dom. Avv. Natale Filiberto in Crotone V. Interna Marina

RESISTENTE

Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare conservativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27.10.04, il ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della resistente con mansioni di guardia giurata, rilevato che con missiva del 20.2.04 gli veniva contestato che "nel corso del servizio notturno del 19/20.2.04, svolto unitamente al collega **OMISSIS**, non effettuava tutti i previsti giri di controllo omettendo le necessarie punzonature ad orologeria alle varie attività imprenditoriali dei clienti", che con successivo provvedimento del 15.3.04 gli veniva comminata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10, eseguita mediante trattenuta di € 474,96 sulla retribuzione di marzo 2004; assumendo l'illegittimità della sanzione inflitta per incompetenza del relativo potere disciplinare conferito ex lege al questore, nonché per insussistenza del fatto contestato attesa

l'impossibilità di eseguire correttamente la prestazione richiesta al lavoratore per cause imputabili al datore di lavoro stesso che aveva ridotto ridotto ad una sola radiopattuglia il servizio notturno; ha convenuto in giudizio la società di cui in epigrafe della quale ha chiesto la condanna alla ripetizione della retribuzione trattenuta, previa declaratoria della illegittimità della sanzione inflitta.

Ritualmente costituita in giudizio la società ha contestato l'avversa domanda della quale chiesto il rigetto, evidenziando, fra l'altro, la violazione del dovere del lavoratore di avvisare i superiori in caso di difficoltà nell'esecuzione della prestazione.

Interrogato liberamente il ricorrente, ammesse ed espletate le prove testimoniali articolate dalle parti, disposta l'integrazione delle stesse ex art. 421 c.p.c., all'udienza del 13.11.09, sentita la discussione la causa veniva decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ritiene il giudicante l'infondatezza della censura di parte ricorrente circa l'incompetenza del datore di lavoro all'irrogazione della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di servizio e del RDL 2144 del 12.11.36 che attribuirebbero al solo questore il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate.

Pur concordando sull'ambigua formulazione letterale dell'art. 9 del regolamento cit. che richiama il potere disciplinare del questore sulle guardie particolari giurate, si osserva che dalla complessiva formulazione della norma regolamentare citata emerge chiaramente come il potere di irrogazione delle sanzioni disciplinari permanga in capo al datore di lavoro in conformità alle disposizioni generali di legge e di contratto collettiva. La norma regolamentare infatti richiama espressamente la normativa di cui all'art. 7 Stat. Lav. oltre che la disciplina del ccnl applicato al rapporto che conferiscono il potere disciplinare al datore di lavoro, sancendo altresì che, i provvedimenti disciplinari irrogati devono essere trasmessi, unitamente alla documentazione relativa, immediatamente al questore "al quale è attribuito il potere disciplinare sulle

La censura è fondata.

Emerge documentalmente che con missiva del 28.1.04 la società comunicava alla questura che "considerata l'impossibilità di adeguare i canoni di vigilanza attesa la pressante concorrenza per coprire i costi del servizio si vedeva costretta a ridurre immediatamente il numero delle pattuglie radiomobili da due ad una."

Emerge altresì che con nota del 20.4.04, la questura accertava "che non è materialmente possibile effettuare nel turno 22.00/5.00 per tre volte la vigilanza dei circa 130 obiettivi, molti dei quali con punzonatura marcate tempo ubicati in ambito urbano ed extraurbano, considerato che la radiopattuglia dovrebbe in sette ore controllare circa 390 obiettivi dedicando a ciascuno poco più di un minuto. Sicché il servizio come comandato non è attuabile". Prosegue la nota, evidenziando che tale impossibilità della prestazione deve ritenersi conseguenza inevitabile della riduzione ad una sola pattuglia del servizio decisa dalla società stessa.

Emerge altresì documentalmente (vedi sit delle GPG depositate in atti nel fascicolo di parte resistente) che successivamente, nel corso della prima decade di marzo 2004 la società ripristinò le due radiopattuglie e che tutti i dipendenti al termine dei servizi eseguiti nel corso del mese di febbraio e sino al ripristino delle due radiopattuglie relazionavano circa l'impossibilità di eseguire correttamente prestazione richiesta per i motivi sopra indicati.

Ciò posto, accertato documentalmente che anche il ricorrente, al termine del servizio contestato del 20.2.04, relazionava circa l'impossibilità di eseguire la prestazione comandata in considerazione del numero degli obiettivi; accertata altresì l'impossibilità materiale di eseguire la prestazione richiesta; accertato infine che tale impossibilità è inevitabilmente connessa alla decisione aziendale di ridurre ad una sola le radiopattuglie e che pertanto detta impossibilità non poteva essere sconosciuta alla società stessa, sicché deve ritenersi irrilevante, ai fini disciplinari, la circostanza che il ricorrente nel corso del servizio contestato abbia ommesso di rappresentare la circostanza al proprio diretto superiore,

essendo evidente che la norma collettiva si riferisca all'omessa comunicazione di fatti eccezionali ed imprevedibili che rendono impossibile l'esecuzione della prestazione e non già di fatti note e/o comunque prevedibili e/o comunque addebitabili a scelte aziendali; ritiene il giudicante l'insussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione collettiva ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare inflitta.

Sicchè in accoglimento del ricorso deve dichiararsi la illegittimità della sanzione inflitta con provvedimento del 15.3.04 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni con conseguente diritto del dipendente alla ripetizione della retribuzione trattenuta. Sicchè deve condannarsi la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 474,96, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal 30.3.04 al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.200,00 (di cui € 800,00 per diritti ed il residuo per onorari) oltre rimborso spese generali i.v.a. e c.p.a, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

P.Q.M.


In accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità della sanzione inflitta con provvedimento del 15.3.04 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni e per l'effetto condanna società al pagamento della retribuzione trattenuta pari ad € 474,96, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal 30.3.04 al saldo effettivo;

condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso spese generali i.v.a. e c.p.a, da distrarsi in favore del procuratore costituito;

Crotone 13.11.09

Il G.L.

Dott.ssa F. R. Pucci



TRIBUNALE DI CROTONE
depositato in cancelleria
11 GEN. 2010

